



COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZA SERVITA “*MARIA EMMA FACELLO VED. PIGNATTA*”.

Art. 1 – Finalità

La **Residenza Servita** “*Maria Emma Facello Ved. Pignatta*” è una struttura di tipo residenziale fornita di adeguati servizi sociali, predisposti per persone autosufficienti in condizioni di particolari disagi. Essa è costituita da un complesso di sedici unità abitative, ubicate in un unico edificio. La struttura, che dispone di servizi autonomi, è situata in zona urbanizzata retrostante la Casa di Riposo. Alcuni locali del piano terra sono stati destinati a sede degli uffici socio – assistenziali Comunali.

La **Residenza Servita** “*Maria Emma Facello Ved. Pignatta*” persegue le seguenti finalità:

- assicurare un corretto funzionamento della struttura ad uso abitativo tra le iniziative dei servizi socio – assistenziali;
- assicurare agli anziani e ai portatori di handicap psico-fisico autosufficienti soli, in coppie o in coabitazione il mantenimento di normali condizioni di vita nel tessuto delle relazioni familiari e sociali;
- realizzare con i locali ad uso comune un punto d’incontro, di socializzazione e di integrazione con altri servizi presenti nell’ambito del Comune e sul territorio;
- garantire la partecipazione attiva dell’utente in modo da favorire la qualità assistenziale della struttura.

Art. 2 – Assegnazione degli alloggi.

Gli alloggi si differenziano secondo tre diverse tipologie denominate:

- n. 4 “mini”, per una superficie convenzionale di 30 mq. circa;
- n. 6 “monolocali”, per una superficie convenzionale di 50 mq. circa;
- n. 6 “appartamenti”, per una superficie convenzionale di 80 mq. circa.

Gli stessi sono distribuiti all’interno della struttura:

- al primo come al secondo piano (un mini al lato nord, un monocale al lato nord - ovest, un appartamento al lato ovest);
- al primo come al secondo dei piani rialzati (un mini al lato est, due monolocali, uno al lato sud – ovest e l’altro al lato nord – est, due appartamenti, uno al lato sud e l’altro nord – est).

L’assegnazione della unità abitativa nella residenza servita viene disposta dal Responsabile dei Servizi Socio - Assistenziali che provvederà a pubblicare apposito bando, come da modello allegato.

Art. 3 – Requisiti e criteri per l' assegnazione.

Le richieste di assegnazione saranno valutate tenendo conto, in ordine di prenotazione, di alcune priorità:

- a) residenti nel Comune di Millesimo;
- b) residenti nei Comuni del Distretto Sociale;
- c) nati a Millesimo e residenti nei Comuni limitrofi;
- d) altri.

Inoltre, i richiedenti dovranno appartenere almeno ad una delle seguenti categorie:

anziano autosufficiente (uomini 65 anni donne 60 anni)
portatore di handicap psico - fisico autosufficiente

In caso di richiesta di un nucleo familiare composto da 2 o più persone sarà sufficiente che uno dei requisiti sia posseduto dal richiedente o da uno dei componenti il nucleo, alla data dell'ultimo giorno di pubblicazione del bando di assegnazione.

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande previsto nel bando, il Responsabile del Servizio formerà una graduatoria, previa attribuzione di un punteggio, secondo i requisiti di seguito riportati:

anziano	punti 10
portatore di handicap psico - fisico	punti 10
residente nel Comune di Millesimo	punti 5
residente in uno dei Comuni del Distretto Sociale	punti 2
nato a Millesimo	punti 1

In caso di nucleo composto da due o più persone i punteggi di ciascun componente si sommano.

La graduatoria è valida per 5 anni.

In prima applicazione, in caso di alloggi non assegnati per mancanza di domande, il Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale, potrà concedere un alloggio per tipologia a cittadini che pur non possedendo i requisiti richiesti dal presente regolamento, versano in particolari situazioni di disagio.

In mancanza di richieste si provvederà a pubblicare apposito avviso da affiggersi per trenta giorni all'albo pretorio e nei luoghi principali.

Art. 4 – Presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate in carta libera su apposito modulo, corredate dalla documentazione:

- anagrafica;
- economica;
- sanitaria che non dovrà avere data anteriore a tre mesi dalla richiesta e, attestante la condizione dell'autosufficienza;
- ogni altro documento atto a comprovare il diritto e la necessità di ottenere in concessione l'alloggio, i requisiti prescritti per l'assegnazione e i relativi titoli.

Con la presentazione della domanda l'interessato si obbliga al momento dell'assegnazione dell'alloggio all'osservanza di tutte le norme regolamentari interne alla residenza servita.

Art. 5 – Dimissioni.

Premesso che la gestione della convivenza dovrà essere impostata sulle norme civili di buon vicinato equilibrando le esigenze della sfera privata con quelle di un ambiente pubblico interno, socializzato e responsabile, l'assegnazione della unità abitativa nella residenza servita viene meno:

- a) per rinuncia dell'assegnatario che è tenuto a darne comunicazione scritta con almeno un mese di anticipo;
- b) per decesso dell'assegnatario. In questo caso i mobili, eccettuati i casi di rivalsa per debiti nei confronti del Comune, devono essere ritirati entro trenta giorni da parte degli eredi. Trascorso invano tale termine il Comune ne disporrà nel modo che riterrà opportuno;
- c) per ricovero dell'assegnatario in istituto specializzato per sopraggiunto evento morboso;
- d) per provvedimento del Responsabile del Servizio, con preavviso di sei mesi da notificare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sentita la rappresentanza degli abitanti la struttura per i seguenti motivi:
 - uso improprio dell'alloggio;
 - comportamento contrario alle norme del presente regolamento e/o comportamento che sia di pregiudizio per la convivenza o di grave disturbo per gli altri utenti;
 - mancato rientro dopo un periodo di assenza per motivi personali;
 - mancato rientro, senza preavviso, dopo un periodo di ricovero provvisorio in strutture ospedaliere;
 - morosità nel pagamento del canone di locazione per un periodo superiore a tre mesi;
 - trasferimento per documentate ragioni sanitarie.

L'unità abitativa resasi disponibile sarà assegnata dal Responsabile del Servizio in conformità all'art. 2 , previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 6 – Canoni mensili di locazione

Il canone di locazione comprende il riscaldamento, l'energia elettrica la luce, l'acqua, pulizie scale e ambienti comuni, manutenzione ascensore, l'uso dei locali comuni e tiene conto della tipologia dell'unità abitativa, della sua esposizione al sole oltre che del piano in cui si trova.

Detto canone di locazione sarà deliberato dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio.

Il primo canone sarà integrato da un deposito cauzionale infruttifero, corrispondente a una mensilità, che rimarrà di proprietà di chi lo ha effettuato e che sarà restituito al momento del recesso.

Sono esclusi i rapporti con le società telefoniche e con la Rai che restano di competenza dei locatari. Il canone di locazione è dovuto anche per i periodi di assenza temporanea.

Art. 7 – Consegna dell'alloggio

L'alloggio sarà consegnato in perfetto stato e dell'avvenuta consegna sarà redatto apposito verbale in duplice copia.

La direzione della Residenza Servita potrà recuperare l'ammontare di eventuali danni che venissero riscontrati nell'alloggio prodotti dall'assegnatario nel modo e nella misura che essa riterrà più adeguata.

Art. 8 – Divieti

E' vietato agli assegnatari degli alloggi:

- 1) di locare e / o cedere a qualsiasi titolo i locali loro assegnati.
- 2) di adibire i locali ad uso diverso da quello di abitazione;
- 3) di eseguire nell'alloggio alcun lavoro di modifica, a meno che non sia autorizzato direttamente dalla direzione della Residenza Servita, che non potrà essere contrastata dagli assegnatari per l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 9 – Comitato della residenza

Al fine di garantire la partecipazione e la collaborazione dell'utenza alla definizione delle problematiche gestionali e alle eventuali regolamentazioni condominiali per migliorare il funzionamento della residenza servita può essere istituito un "Comitato della residenza" che potrà riunirsi una volta l'anno e potrà essere composto da:

- un rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
- un rappresentante dei servizi socio – assistenziali del Comune;
- due rappresentanti degli assegnatari, incaricati dagli stessi;
- un rappresentante dei servizi sanitari.

Art. 10 – Servizi complementari

In base alle direttive regionali in materia, l'Amministrazione Comunale in relazione alle necessità e alle esigenze degli ospiti, valuterà annualmente la possibilità di istituire i servizi esterni complementari a supporto delle persone locatarie della Residenza Servita.